

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — LL-Carpenter / Commissione(Causa T-531/18) ⁽¹⁾

[«Concorrenza – Intese – Mercato automobilistico della Repubblica ceca – Decisione di rigetto di una denuncia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione»]

(2020/C 175/18)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: LL-CARPENTER s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Nedelka, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, M. Farley e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione C(2018) 4138 final della Commissione, del 26 giugno 2018, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente riguardo a presunte infrazioni agli articoli 101 e 102 TFUE da parte di imprese del gruppo Subaru nel settore della distribuzione di autoveicoli (procedimento AT.40037 — Carpenter/Subaru).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) LL-CARPENTER s. r. o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 399 del 5.11.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Teeäär/BCE(Causa T-547/18) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Programma di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE – Rigetto di una domanda di partecipazione – Requisiti di ammissibilità – Requisito di anzianità diverso in base all'appartenenza del membro del personale a una fascia di retribuzione semplice o doppia – Inquadramento in una fascia di retribuzione in funzione del tipo di impiego – Parità di trattamento – Proporzionalità – Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 175/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: D. Camilleri Podestà e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e volta, da un lato, all'annullamento della decisione della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della candidatura del ricorrente al programma pilota di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE e, se del caso, della decisione della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale proposto dal ricorrente avverso la suddetta decisione del 27 febbraio 2018 e, dall'altro lato, ad ottenere il risarcimento del danno da egli asseritamente subito a causa di tale decisione.